

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA,

LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DA PARTE DEL SINDACO

DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 20 giugno 1995).

Con la elezione diretta del Sindaco è entrata in vigore la norma contenuta nell'art. 13 della legge 25 marzo 1993 n. 81, la quale dispone che, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

La medesima norma dispone, altresì, che tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, precisando che, in caso di inosservanza del termine predetto, il comitato regionale di controllo dovrà adottare i provvedimenti sostitutivi.

Rispetto all'ordinamento precedente, la richiamata norma sottrae al consiglio comunale l'originaria competenza in materia per attribuirla al Sindaco eletto direttamente, fissa in uno spazio temporale ristretto l'esercizio dello specifico potere, attribuisce al consiglio la competenza a definire gli indirizzi per le nomine.

La necessità di definire dei criteri e delle condizioni per la nomina dei candidati a incarichi spesso più rilevanti di quelli delle cariche elettive era già stata avvertita dal Consiglio comunale di Vicenza ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 81/1993.

Nella seduta del 2 marzo 1993, il Consiglio comunale di Vicenza approvò, infatti, il "regolamento per le nomine e le designazioni di competenza comunale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate".

Tale regolamento finalizzò i suoi contenuti all'esigenza – allora particolarmente avvertita dalla portata degli eventi politici intervenuti e dalle profonde contraddizioni che segnarono e segnano i rapporti fra cittadini, partiti, politica – che nelle procedure di nomina fosse superato il criterio della "appartenenza" con regole di scelta capaci di garantire i principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa, nonché un effettivo controllo partecipativo dei cittadini.

In sostanza il regolamento si caratterizzò per il fatto che tese a rendere visibili i processi che dovevano portare alle nomine, intervenendo non tanto sull'esame dei singoli candidati, quanto sulle procedure formali adottate per la scelta delle persone stesse.

L'attribuzione ora del potere di nomina al Sindaco, legittimato direttamente dai cittadini, il testo normativo approvato che, rispetto al testo originario del disegno di legge, parla di "indirizzi" e non di "criteri", portano a considerare che il legislatore abbia inteso garantire, con l'art. 13 della legge n. 81/93, una non eccessiva procedimentalizzazione del potere di scelta.

L'orientamento enunciato appare tendenzialmente coerente con il quadro complessivamente delineato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 (si pensi alla libertà di nomina degli assessori), dovendo in ogni caso, il Sindaco rispondere politicamente delle nomine fatte, alla luce dei risultati conseguiti.

In forza delle considerazioni sopra espresse, si ritiene, quindi, che la definizione degli indirizzi vada articolata tenendo conto che oggetto di disciplina è l'esercizio di una attività non vincolata, che il processo decisionale termina in una scelta che appartiene ad un Organo monocratico, il Sindaco appunto, che il contenuto della scelta è corrispondente alla determinazione non di regole e norme procedurali ma di "principi".

Gli indirizzi che si ritiene, dunque, di sottoporre alla approvazione del consiglio comunale sono i seguenti:

A) CANDIDATURE

- 1) al sindaco, che ha responsabilità piena dell'amministrazione del comune, viene attribuito ampio potere di scelta nelle nomine e nelle designazioni;
- 2) i rappresentanti in carica presso enti, aziende ed istituzioni di nomina comunale, scaduti o non ancora in scadenza, possono essere confermati o revocati per i motivi indicati al successivo punto E);
- 3) singoli cittadini elettori del comune di Vicenza, i gruppi consiliari del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali, associazioni politiche, sociali ed economiche possono proporre candidature al sindaco. E' consentita la presentazione anche dell'autocandidatura;
- 4) in relazione anche ai tempi richiesti per la nomina o la designazione, il sindaco attiva forme di pubblicizzazione degli organismi presso i quali le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
- 5) i nominandi devono presentare un "curriculum" nel quale devono esplicitare le "buone ragioni" per la loro nomina: esperienze, competenze, conoscenze di cui dispongono; i nominandi devono, altresì, dichiarare la loro adesione agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale;

5 bis) prima della nomina dei rappresentanti comunali in enti, aziende, istituzioni vengono depositati in pubblica visione presso la segreteria generale i nominativi dei candidati, i relativi titoli, tenendoli distinti in liste per enti, aziende, istituzioni.

Del deposito delle liste viene data comunicazione con avviso all'albo pretorio del comune e con comunicato stampa;

6) Il sindaco dà comunicazione al consiglio comunale delle nomine e delle designazioni effettuate; delle stesse dà, altresì, adeguata pubblicizzazione.

B. PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

1) ai sensi dell'art. 49, comma I, dello statuto del comune, il sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli tra persone che hanno una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, presso enti ed istituzioni pubbliche.

C) INCOMPATIBILITÀ

1) le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge e dallo statuto comunale (art. 49, comma 3, dello statuto);

2) il sindaco eviterà il cumulo di più cariche in capo alla stessa persona;

3) salve diverse disposizioni della legge, dello statuto del comune, dei regolamenti o degli ordinamenti dei singoli enti, i nominati alla cariche non possono essere chiamati ad assolvere a più di due mandati interi complessivi consecutivi per lo stesso incarico.

D) DOVERI INERENTI ALLA NOMINA E ALLA DESIGNAZIONE

1) per assicurare uno stretto rapporto tra comune e i suoi rappresentanti nei vari enti, il sindaco determina gli obiettivi politico – amministrativi cui dovranno attenersi i rappresentanti del comune.

I rappresentanti del comune sono tenuti ad inviare una volta all'anno, o quando il sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento agli obiettivi prefissati. Tale relazione viene trasmessa alla commissione consiliare competente per materia, che può richiedere sulla stessa l'apertura di un dibattito da parte del consiglio comunale.

Gli organi del comune potranno, altresì, promuovere i controlli di qualità previsti dall'art. 99 dello statuto comunale.

E) REVOCA

1) fatte salve specifiche disposizioni della legge e dello statuto del comune (vedasi artt. 81 e 86), l'inadempimento agli obblighi di legge o di regolamento, la perdita dei requisiti che hanno legittimato la nomina o la designazione, l'assunzione di comportamenti pregiudizievoli agli interessi dell'ente, dell'azienda, dell'istituzione del comune, possono comportare la revoca della rappresentanza singola o globale;

2) si può, altresì, procedere alla revoca della rappresentanza globale del comune presso enti, aziende ed istituzioni qualora l'attività della rappresentanza nel suo complesso dovesse rivelarsi in contrasto con gli indirizzi dell'amministrazione comunale e con gli obiettivi determinati dal sindaco per ogni singolo ente;

3) dei provvedimenti di revoca deve essere data a cura del sindaco comunicazione al consiglio comunale.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, così come articolati in premessa;

2) di abrogare il "regolamento per le nomine e le designazioni di competenza comunale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate" approvato dal consiglio comunale con deliberazione 2 marzo 1993 n. 29;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 8/6/1990 n. 142, attesa l'urgenza di procedere alle nomine di cui trattasi entro i termini fissati dalla legge.